



Bruxelles, 25.4.2013
COM(2013) 243 final

2013/0129 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune
risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino
(OIV)**

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è un'organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore della vite, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e degli altri prodotti della viticoltura. Essa persegue i seguenti obiettivi: i) informare attraverso pubblicazioni e mediante l'organizzazione di eventi e simposi; ii) assistere le altre organizzazioni internazionali che svolgono attività di standardizzazione e iii) contribuire all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti. Aderiscono attualmente all'OIV 44 Stati, tra cui 20 Stati membri dell'Unione europea. Attualmente l'Unione non è membro dell'OIV.

A livello dell'Unione, a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM, GU L 299, pag. 1), alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV hanno un'incidenza sul diritto dell'UE. L'OCM unica fa infatti riferimento alle risoluzioni dell'OIV nelle disposizioni riguardanti:

- i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, nonché alcuni requisiti di purezza e specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche, con il risultato che le norme adottate e pubblicate dall'OIV in proposito diventano *ipso facto* vincolanti nell'Unione (articolo 120 *octies* del regolamento unico OCM e articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193, pag. 1);
- le pratiche enologiche adottate e pubblicate dall'OIV, sui cui la Commissione deve basarsi per l'autorizzazione di tali pratiche (articolo 120 *septies* del regolamento unico OCM) e
- le stesse pratiche enologiche sulla base delle quali l'Unione deve accettare vini prodotti in paesi terzi e che dunque diventano *ipso facto* vincolanti nell'Unione (articolo 158 *bis* del regolamento unico OCM).

Analogamente, a norma del regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose (GU L 333, pag. 20), alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV hanno un'incidenza sul diritto dell'UE. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2870/2000 prevede un riferimento alle risoluzioni dell'OIV qualora non siano previsti metodi d'analisi comunitari di riferimento ai fini della rilevazione e della quantificazione delle sostanze contenute in una bevanda spiritosa.

Sulla base delle discussioni tenutesi nel corso delle riunioni dei gruppi di esperti in preparazione dell'Assemblea generale dell'OIV, si prevede che tale Assemblea

esamini in vista della loro adozione le seguenti risoluzioni, che producono effetti giuridici per l'*acquis* dell'Unione:

- i progetti di risoluzione OENO-TECHNO 11-498 e 11-499, che istituiscono nuove pratiche enologiche. In conformità agli articoli 120 *septies* e 158 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007, tali risoluzioni incideranno sull'*acquis*;

- i progetti di risoluzione OENO-SCMA 9-418, 10-440, 10-480, 11-477, 11-478, 12-510 e 12-511, che istituiscono metodi di analisi. In conformità all'articolo 120 *octies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, tali risoluzioni incideranno sull'*acquis*;

- i progetti di risoluzione OENO-MICRO 11-496 e 11-497, OENO-SPECIF 10-459, 11-481, 11-482, 11-487, 11-488 e 11-495, che stabiliscono i requisiti di purezza e le specifiche di alcune sostanze impiegate nell'ambito di pratiche enologiche. In conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009, tali risoluzioni incideranno sull'*acquis*;

- il progetto di risoluzione OENO-SCMA 12-521 istituisce un metodo di analisi applicabile ad alcune bevande spiritose. In conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2870/2000, tale risoluzione inciderà sull'*acquis*.

Le suddette risoluzioni, che sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi di prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarle.

Come per il passato, è probabile che l'ordine del giorno della riunione dell'Assemblea generale dell'OIV cambi ulteriormente e che vi siano iscritte altre risoluzioni in grado di incidere sull'*acquis*. Al fine di garantire l'efficienza dei lavori dell'Assemblea generale nel rispetto delle norme stabilite dai trattati, la Commissione provvederà a integrare e/o a modificare la presente proposta in tempo utile per permettere al Consiglio di adottare la posizione da assumere anche per tali risoluzioni.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è un'organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore della vite, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e degli altri prodotti della viticoltura. Essa persegue i seguenti obiettivi: i) informare attraverso pubblicazioni e mediante l'organizzazione di eventi e simposi; ii) assistere le altre organizzazioni internazionali che svolgono attività di standardizzazione e iii) contribuire all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti. Aderiscono attualmente all'OIV 44 Stati, tra cui 20 Stati membri dell'Unione europea. Attualmente l'Unione non è membro dell'OIV.
- (2) A livello dell'Unione, a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM, GU L 299, pag. 1), alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV hanno un'incidenza sul diritto dell'UE. L'OCM unica fa infatti riferimento alle risoluzioni dell'OIV nelle disposizioni riguardanti:
 - i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, nonché alcuni requisiti di purezza e specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche, con il risultato che le norme adottate e pubblicate dall'OIV in proposito diventano *ipso facto* vincolanti nell'Unione (articolo 120 *octies* del regolamento unico OCM e articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193, pag. 1);

- le pratiche enologiche adottate e pubblicate dall'OIV, sui cui la Commissione deve basarsi per l'autorizzazione di tali pratiche (articolo 120 *septies* del regolamento unico OCM) e
 - le stesse pratiche enologiche sulla base delle quali l'Unione deve accettare vini prodotti in paesi terzi e che dunque diventano *ipso facto* vincolanti nell'Unione (articolo 158 *bis* del regolamento unico OCM).
- (3) Analogamente, a norma del regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose (GU L 333, pag. 20), alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV hanno un'incidenza sul diritto dell'UE. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2870/2000 prevede un riferimento alle risoluzioni dell'OIV qualora non siano previsti metodi d'analisi comunitari di riferimento ai fini della rilevazione e della quantificazione delle sostanze contenute in una bevanda spiritosa.
 - (4) La prossima riunione dell'Assemblea generale dell'OIV avrà luogo l'8 giugno 2013. In tale occasione l'Assemblea generale esaminerà ed eventualmente adotterà alcune risoluzioni che produrranno gli effetti giuridici suddetti.
 - (5) Prima di tale riunione dell'Assemblea generale dell'OIV occorre pertanto adottare le posizioni che gli Stati membri aderenti all'OIV, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, devono adottare in sede di Assemblea generale dell'OIV in merito a tali risoluzioni.
 - (6) I progetti di risoluzione OENO-TECHNO 11-498 e 11-499 istituiscono nuove pratiche enologiche. In conformità agli articoli 120 *septies* e 158 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007, tali risoluzioni incideranno sull'*acquis*.
 - (7) I progetti di risoluzione OENO-SCMA 9-418, 10-440, 10-480, 11-477, 11-478, 12-510 e 12-511 istituiscono metodi di analisi. In conformità all'articolo 120 *octies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, tali risoluzioni incideranno sull'*acquis*.
 - (8) I progetti di risoluzione OENO-MICRO 11-496 e 11-497, OENO-SPECIF 10-459, 11-481, 11-482, 11-487, 11-488 e 11-495 stabiliscono i requisiti di purezza e le specifiche di alcune sostanze impiegate nell'ambito di pratiche enologiche. In conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009, tali risoluzioni incideranno sull'*acquis*.
 - (9) Il progetto di risoluzione OENO-SCMA 12-521 istituisce un metodo di analisi applicabile ad alcune bevande spiritose. In conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2870/2000, tale risoluzione inciderà sull'*acquis*.
 - (10) Le suddette risoluzioni, che sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi di prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarle.
 - (11) Per consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati prima della riunione dell'Assemblea generale dell'OIV, è opportuno autorizzare gli Stati membri che

aderiscono all'OIV ad approvare modifiche a tali risoluzioni, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione assume nell'ambito dell'Assemblea generale dell'OIV nel 2013 è conforme all'allegato della presente decisione ed è espressa dagli Stati membri aderenti all'OIV, che agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 2

1. Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima delle riunioni dell'OIV o durante le stesse, gli Stati membri aderenti all'OIV chiedono che la votazione nell'Assemblea generale dell'OIV venga rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base dei nuovi elementi emersi.
2. A seguito del coordinamento, in particolare quello in loco, e senza che intervenga un'ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell'Unione, gli Stati membri aderenti all'OIV, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, possono approvare modifiche ai progetti di risoluzione di cui all'allegato della presente decisione, a condizione che non ne alterino la sostanza.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Gli Stati membri, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, appoggiano solo, e fatte salve eventuali revisioni future sulla base di nuovi sviluppi, i seguenti progetti di risoluzione presentati nella fase 7, riguardanti i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche e le pratiche enologiche:

OENO-TECHNO 11-498, modifica delle schede concernenti le pratiche enologiche relative all'utilizzo degli enzimi,

OENO-TECHNO 11-499, gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana,

OENO-SCMA 9-418, guida pratica per la convalida, il controllo qualità e la stima dell'incertezza di un metodo di analisi enologica,

OENO-SCMA 10-440, linee guida per la valutazione olfattiva e gustativa dei difetti del vino,

OENO-SCMA 10-480, dosaggio del metanolo per gascromatografia,

OENO-SCMA 11-477, ricerca e dosaggio di ftalati nei vini,

OENO-SCMA 11-478, analisi degli elementi minerali di vini e liquori mediante ICP/AES (Inductively Coupled Plasma / Atomic Emission Spectrometry),

OENO-SCMA 12-510, determinazione mediante spettrometria di massa isotopica del rapporto $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ nell'acido acetico dell'aceto di vino,

OENO-SCMA 12-511, metodo per la determinazione del rapporto isotopico $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ dell'acqua nell'aceto di vino,

OENO-SCMA 12-521, ricerca e dosaggio di ftalati nelle bevande alcoliche,

OENO-MICRO 11-496, monografia sugli autolisati di lievito,

OENO-MICRO 11-497, involuppi cellulari di lievito – codex,

OENO-SPECIF 10-459, monografia sui lieviti inattivati,

OENO-SPECIF 11-481, monografia sulle membrane di ultrafiltrazione,

OENO-SPECIF 11-482, monografia sulle membrane di nanofiltrazione,

OENO-SPECIF 11-487, revisione della monografia sulla misura dell'attività della cinnamoil esterasi nei preparati enzimatici (OIV-OENO 6-2007),

OENO-SPECIF 11-488, revisione della monografia sulla determinazione dell'attività della β -glucanasi (β 1-3, β 1-6) nelle preparazioni enzimatiche (OIV-OENO 340-2010),

OENO-SPECIF 11-495, monografia sulle sostanze proteiche di origine vegetale – modifica della scheda.